

Il coamministratore di snc rendiconta il settore anche all'altro amministratore

La Corte di Cassazione precisa le caratteristiche dei rendiconti nel caso di amministrazione disgiuntiva di differenti settori di una snc

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [2962](#), depositata ieri, fornisce importanti chiarimenti in materia di rendiconti e di bilanci di **società di persone**.

Nel caso di specie – esemplificato in funzione del presente commento ed alla luce di quanto è dato desumere dalle sintetiche motivazioni – si trattava di una snc con quattro soci, ma amministrata, **in via disgiuntiva**, da due di essi (Tizio e Caio). A Tizio, in particolare, era affidata, nell'ambito della complessiva attività sociale, il settore agrituristico. Dal momento che Tizio aveva omesso di presentare il rendiconto relativo a tale settore e non aveva messo l'altro socio amministratore in condizione di consultare la relativa documentazione, ne era stata deliberata l'esclusione.

Contro tale decisione ricorreva Tizio. Sia la sentenza di primo che di secondo grado si pronunciavano nel senso della illegittimità della delibera di esclusione. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello sottolineavano come la gestione fosse comunque unitaria e, rispetto ad essa, **bilancio e rendiconto** dovevano ritenersi **coincidenti** – il primo assorbiva il secondo – con un onere di presentazione che gravava su entrambi i gestori nonostante l'amministrazione disgiuntiva; con la conseguenza che doveva negarsi l'inadempimento che era stato posto alla base dell'esclusione. Contro tale decisione ricorrono per Cassazione Caio, in proprio e quale amministratore della snc, ed un altro socio.

La Suprema Corte non ritiene condivisibili le conclusioni dei giudici di merito. A fronte del carattere non controverso della autonoma attività – agrituristica – gestita da Tizio, infatti, per giungere all'**annullamento della delibera** di esclusione sarebbe stato necessario dare conto, positivamente, del fatto che questi aveva in realtà effettivamente presentato il conto della gestione del settore cui era preposto o comunque messo compiutamente in condizione Caio (socio coamministratore) di consultare i documenti afferenti al settore curato in proprio.

Ciò in quanto anche nell'ipotesi di amministrazione disgiuntiva di società in nome collettivo, in forza del rinvio operato dall'art. 2293 c.c., valgono le indicazioni degli artt. 2257, 2260 e 2261 c.c., dettate in tema di società semplice. In particolare, si ricorda che, ai sensi dell'art. 2261 c.c., "i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti. Se il compimento

degli affari sociali dura oltre un anno, i soci hanno diritto di avere il **rendiconto dell'amministrazione** al termine di ogni anno, salvo che il contratto stabilisca un termine diverso".

E, quindi, i soci che non siano anche amministratori dell'unica azienda ovvero i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore sono titolari di un **generale diritto d'informazione** sullo svolgimento degli affari sociali, con consultazione dei documenti di gestione e di rendiconto consuntivo all'esito, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio (che è il documento generale sull'attività economica e che è unico), ma si determina in ragione del progressivo svolgimento della gestione altrui.

Se, poi, il compimento degli affari sociali, ex art. 2261 comma 2 c.c., eccede l'anno – salva diversa pattuizione (inesistente nel caso di specie) – il diritto al rendiconto dell'amministrazione scaturisce al termine di tale periodo, nel presupposto – proprio anche della vicenda in esame – che l'amministrazione non spetti a tutti i soci (*cf.* Cass. n. [1036/2009](#)).

In questo contesto, il rendiconto funzionale alla ripartizione degli utili ex art. 2262 c.c. – ai sensi del quale, "salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto" – ha una portata generale e rimanda alla formazione di un necessario **documento unico** di periodo correlato all'intero esercizio economico convenzionalmente adottato. E tale rendiconto va predisposto seguendo i criteri di redazione del bilancio delle società di capitali (*cf.* Cass. n. [1261/2016](#), Cass. n. [25864/2014](#), Cass. n. [28806/2013](#), Cass. n. [1240/1996](#) e Cass. n. [4454/1995](#)); criteri che in taluni casi sono stati estesi anche al rendiconto dell'amministrazione annuale di cui all'art. 2261 comma 2 c.c., seppure abbia portata eventuale (*cf.* Cass. n. [1036/2009](#)). E nel senso che entrambi i documenti in questione debbano tradursi in veri e propri bilanci d'esercizio appare orientata anche la prevalente dottrina.

Il rendiconto di cui all'art. 2262 c.c., tuttavia, non soddisfa ogni **esigenza informativa** connessa al rendiconto proprio della gestione di subperiodo dell'amministratore, che può essere provocato appunto in relazione allo "svolgimento degli affari sociali", dunque anche per singole rilevanti operazioni, ed a scopo preparatorio del primo.

Per tutti questi profili la decisione della Corte d'Appello è annullata e rinviata alla stessa, in diversa composizione, per un riesame alla luce dei principi enunciati.